COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2016
COM(2016) 395 final

2016/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda una decisione del Consiglio, da adottare a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Nel corso della 21a conferenza delle parti della UNFCCC (COP 21), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici. L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti della convenzione (che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra) avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Nella comunicazione che valutava le implicazioni dell'accordo di Parigi[1], la Commissione affermava che occorreva firmare e ratificare tale accordo al più presto. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la comunicazione della Commissione e ha sottolineato la necessità che l'Unione europea e i suoi Stati membri ratificassero l'accordo di Parigi al più presto e in tempo per esserne parti al momento dell'entrata in vigore[2]. Per cominciare, l'accordo è stato firmato dalla Commissione e dal Consiglio a nome dell'Unione europea e ciascuno dei 28 Stati membri, durante la cerimonia solenne che si è tenuta a New York il 22 aprile 2016.

L'accordo di Parigi costituisce una svolta nel rafforzamento dell'azione collettiva mondiale e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici. Esso sostituirà l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che contiene impegni fino alla fine del 2020. Tali impegni non proseguiranno oltre il 2020.

L'accordo di Parigi rappresenta un'opportunità di trasformazione economica, crescita e occupazione ed è anche un elemento cruciale per la realizzazione sia di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro sia delle priorità dell'Unione in fatto di investimenti, competitività, economia circolare, ricerca, innovazione e transizione energetica.

L'accordo di Parigi fissa un obiettivo qualitativo di riduzione delle emissioni a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 ºC e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 ºC. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi determinati a livello nazionale che intendono progressivamente conseguire. A partire dal 2023 ogni 5 anni le parti faranno il punto della situazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione raggiunto fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito.

In vista della COP 21, le parti dell'UNFCCC hanno presentato i loro contributi previsti (all'accordo) determinati a livello nazionale. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati la prima grande economia a comunicare, il 6 marzo 2015, i loro contributi previsti determinati a livello nazionale, riprendendo gli elementi contenuti nel quadro 2030 per le politiche

[1] COM(2016) 110 del 2 marzo 2016.

[2] Conclusioni del Consiglio europeo del 18 marzo 2016.

dell'energia e del clima, definito dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014[3], e nel piano della Commissione per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020[4]. L'UE ha fissato un obiettivo ambizioso per tutti i settori dell'economia: ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030.

L'UE ha già avviato il processo di realizzazione dell'obiettivo di ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra. Per quanto riguarda i settori contemplati dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il 15 luglio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di migliorare l'efficacia dei costi di riduzione delle emissioni e incentivare gli investimenti a basse emissioni di carbonio. La proposta mira a conseguire questo obiettivo nei settori coperti dal sistema ETS dell'UE.

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno espresso l'intenzione di agire insieme nel quadro dell'accordo di Parigi[5] e ciò si riflette nell'articolo 4 dell'accordo stesso. L'Unione e i suoi Stati membri sono quindi congiuntamente responsabili, ai sensi del paragrafo 18 del medesimo articolo, dell'elaborazione, comunicazione e mantenimento dei contributi determinati a livello nazionale che intendono progressivamente conseguire e del perseguimento di misure di nazionali di mitigazione al fine di conseguire gli obiettivi del contributo previsto determinato a livello nazionale ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

L'articolo 4, paragrafo 16, dell'accordo di Parigi stabilisce che il Segretariato debba essere informato dell'azione congiunta e anche dei livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato. Il livello di emissioni assegnato all'Unione riguarda le emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. I rispettivi livelli di emissioni degli Stati membri e l'inclusione dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura nel quadro per il 2030 in materia di energia e cambiamenti climatici saranno determinati in norme di prossima emanazione.

La Norvegia e l'Islanda hanno manifestato l'intenzione di partecipare all'azione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri. I termini che disciplinano la partecipazione della Norvegia e dell'Islanda saranno stabiliti nella normativa di accompagnamento. La presente proposta non pregiudica la modalità di partecipazione della Norvegia e dell'Islanda all'azione congiunta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore interessato**

La comunicazione della Commissione del 2 marzo 2016 dal titolo "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi", sottolineava che la transizione globale verso l'energia pulita avrebbe richiesto mutamenti nei comportamenti d'investimento abituali e nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'UE è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia.

[3] Conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014.
[4] COM(2015) 81 del 25 febbraio 2015.
[5] Conclusioni del Consiglio del 18 settembre 2015.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

Il quadro 2030 dell'UE per le politiche dell'energia e del clima prevede l'obiettivo ambizioso di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte a livello dell'UE in tutti i settori economici di almeno il 40% entro il 2030, nonché di raggiungere l'obiettivo di almeno il 27% sia per la quota di energie rinnovabili sia per l'efficienza energetica[6]. L'attuazione del quadro 2030 per il clima e l'energia è una priorità nel seguito da dare all'accordo di Parigi. Nel corso di quest'anno la Commissione intende presentare proposte per adeguare il quadro normativo dell'UE in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili, anche riguardo al nuovo assetto del mercato dell'energia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta è presentata ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE. L'articolo 218 del TFUE stabilisce la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. In particolare, il paragrafo 6 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione in quanto negoziatore, adotti una decisione che autorizzi la firma di un accordo a nome dell'Unione europea.

In conformità dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, l'Unione europea contribuisce a perseguire, tra l'altro, i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Nell'Unione la realizzazione di questi obiettivi avviene mediante atti legislativi vigenti che dovranno essere rivisti per consentire l'applicazione dell'accordo di Parigi e ciò può essere effettuato solo legiferando a livello di Unione europea.

[6] L'obiettivo per l'efficienza energetica sarà riesaminato entro il 2020, in vista di un obiettivo unionale del 30%.

2016/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso della 21a conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici.

(2) Conformemente alla decisione (UE) 2016/590 del Consiglio dell'11 aprile 2016[7], il 22 aprile 2016 è stato firmato l'accordo di Parigi.

(3) L'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti dell'UNFCCC, che rappresentano un totale stimato di almeno il 55% delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'UNFCCC. Nelle sue conclusioni del 18 marzo 2016, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità che l'Unione europea e i suoi Stati membri ratificassero l'accordo di Parigi al più presto e in tempo per esserne parti al momento dell'entrata in vigore.

(4) L'accordo di Parigi sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997.

(5) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi determinati a livello nazionale che intendono progressivamente conseguire.

(6) A partire dal 2023, nel quadro dell'accordo di Parigi, ogni 5 anni le parti faranno il punto della situazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione raggiunto fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito, fermo restando che ciascun successivo contributo di una Parte determinato a livello nazionale

[7] GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1.

deve rappresentare una progressione rispetto al precedente contributo e tradurre la più alta ambizione possibile.

(7) Un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, è stato sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030[8]. La sessione del Consiglio del 4 marzo 2015 ha formalmente approvato il suddetto obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri, che come tale è stato comunicato al Segretariato dell'UNFCCC in data 6 marzo 2015[9].

(8) Nella comunicazione che accompagna la proposta dell'Unione per la firma dell'accordo di Parigi[10] viene sottolineato che la transizione mondiale verso l'energia pulita richiede mutamenti nei comportamenti abituali e nuovi incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'UE è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia[11].

(9) Il Consiglio ha confermato nelle conclusioni del 18 settembre 2015 l'intenzione dell'Unione e dei suoi Stati membri di agire congiuntamente nel quadro dell'accordo di Parigi e ha accolto con favore l'intenzione della Norvegia e dell'Islanda di partecipare a tale azione congiunta.

(10) L'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri sarà concordata a tempo debito e riguarderà il livello di emissioni assegnato all'Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE e i rispettivi livelli di emissioni degli Stati membri.

(11) L'articolo 4, paragrafo 16, dell'accordo di Parigi stabilisce che il Segretariato debba essere informato dell'azione congiunta e anche dei livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato.

(12) L'accordo di Parigi è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, ossia salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(13) È pertanto opportuno concludere l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo di Parigi è riportato nell'allegato I della presente decisione.

La dichiarazione relativa alle competenze, riportata nell'allegato II della presente decisione, è ugualmente approvata a nome dell'Unione.

---

8 EUCO 169/14

9 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 COM(2016) 110 del 2 marzo 2016.

11 COM(2015) 80 del 25 febbraio 2015.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, insieme alla dichiarazione relativa alle competenze.

Articolo 3

1. Lo strumento di ratifica dell'Unione è depositato presso il depositario.

Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di procedere al deposito simultaneamente all'Unione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni riguardo alla ratifica dell'accordo di Parigi o, a seconda dei casi, della probabile data di conclusione delle procedure necessarie.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente